

SENATO DELLA REPUBBLICA

III LEGISLATURA

(N. 1114)

DISEGNO DI LEGGE

approvato dalla 8^a Commissione permanente (Istruzione e belle arti) della Camera dei deputati nella seduta del 30 giugno 1960 (V. Stampato n. 743)

d'iniziativa dei deputati DAL CANTON Maria Pia, BERLOFFA, BADALONI Maria, FRANCESCHINI

TRASMESSO DAL PRESIDENTE DELLA CAMERA DEI DEPUTATI ALLA PRESIDENZA
L'8 LUGLIO 1960

Istituzione del ruolo speciale nazionale di direttori delle scuole elementari statali per ciechi

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

È istituito il ruolo speciale nazionale dei direttori delle scuole elementari per i ciechi.

Il ruolo comprende 14 posti di organico.

Art. 2.

I direttori di cui al precedente articolo esercitano tutte le funzioni spettanti ai direttori delle scuole elementari comuni, nonché quelle previste dalle norme speciali in materia di istruzione dei ciechi.

Essi dirigono: a) la scuola materna; b) la scuola elementare.

Possono assumere altri incarichi, anche retribuiti, conferiti loro dal Consiglio di amministrazione dell'Ente autonomo, presso cui funzionano le scuole stesse, compatibilmente con il pieno assolvimento delle mansioni direttive.

Art. 3.

I predetti direttori partecipano alle sedute del Consiglio di amministrazione con voto consultivo, per gli argomenti riguardanti le loro funzioni.

Può essere loro affidata, dal Consiglio di amministrazione dell'Istituto, che accoglie le scuole di cui all'articolo 2, la direzione del convitto per gli alunni delle scuole medesime.

Art. 4.

I posti di direttore di cui all'articolo 1 sono conferiti, salvo quanto disposto dai successivi articoli 5 e 8, in seguito a pubblico concorso per titoli ed esami indetto per ciascun Istituto dal Ministero della pubblica istruzione, d'intesa con il Consiglio di amministrazione dell'Ente interessato.

Al concorso possono partecipare i diplomati dalla scuola di metodo « Augusto Romagnoli » per gli educatori dei ciechi, che siano in possesso dei requisiti prescritti per la partecipazione ai concorsi a posti di direttore didattico per le scuole elementari comuni.

La Commissione giudicatrice è composta:

1) di un professore universitario, titolare o libero docente di discipline pedagogiche o filosofiche, che la presiede;

2) del provveditore agli studi competente;

3) del direttore della scuola di metodo « Augusto Romagnoli » per gli educatori dei ciechi;

4) di un professore di materie letterarie di un Istituto medio di secondo grado;

5) del rappresentante legale dell'Ente presso cui funziona la scuola interessata.

Art. 5.

In deroga agli articoli precedenti:

a) la direzione del complesso scolastico funzionante presso la scuola statale di metodo « Augusto Romagnoli » per gli educatori dei ciechi in Roma, compete al direttore della scuola statale medesima a norma dell'articolo 461 del regolamento generale, titolo VI, istruzione dei ciechi, approvato con regio decreto 26 aprile 1928, n. 1297;

b) nulla è innovato per quanto concerne i direttori degli Istituti di istruzione professionale per i ciechi (Firenze, Napoli «Colosimo») di cui all'articolo 15 del regio decreto 29 agosto 1941, n. 1449.

Art. 6.

I direttori titolari del posto di ruolo speciale di cui all'articolo 1 godono del trattamento giuridico ed economico dei direttori didattici.

Art. 7.

I direttori di ruolo di cui sopra possono essere trasferiti, a domanda, in altra delle sedi di cui alla tabella allegata, ad eccezione di quelle indicate dall'articolo 5, previo consenso dell'amministrazione dell'Ente presso cui funziona il complesso scolastico alla cui direzione aspirano.

NORME TRANSITORIE

Art. 8.

I direttori che, alla data di entrata in vigore della presente legge, sono già in servizio presso gli Istituti per ciechi con scuole statali elementari, eccettuati quelli di cui all'articolo 5, sono alla stessa data inquadrati nel ruolo speciale, di cui all'articolo 1, purché abbiano prestato presso detti Enti lodevole servizio come direttori titolari da almeno due anni o abbiano comunque tre anni di lodevole servizio come insegnanti nelle scuole dei ciechi.

Ai direttori medesimi può essere affidata anche la direzione di altre scuole e corsi degli istituti, presso cui prestano servizio, purché ne abbiano titolo.

In questo caso sarà loro riconosciuto il trattamento economico e giuridico competente ai direttori di tali scuole o corsi.

Art. 9.

Ai direttori che otterranno l'inquadramento nel ruolo speciale di cui all'articolo 1, in applicazione del precedente articolo 8,

LEGISLATURA III - 1958-60 — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

verrà riconosciuta — agli effetti dell'inquadramento stesso e del trattamento economico — una anzianità di ruolo corrispondente agli anni di servizio prestato in qualità di direttore, purché la rispettiva nomina sia stata a suo tempo predisposta con provvedimento definitivo.

Detti direttori avranno diritto, se del caso, ad un assegno *ad personam*, pari alla differenza fra il trattamento economico in godimento presso i rispettivi Istituti all'atto del passaggio nel ruolo dello Stato, comprensivo dello stipendio e degli altri assegni fissi mensili, esclusi comunque l'eventuale trattamento per carichi familiari, e le competenze previste per i direttori didattici nelle scuole elementari statali per stipendi e indennità di direzione. Detto assegno personale, non pensionabile, è riassorbibile con ogni futuro miglioramento, a qualunque titolo, ed è a carico delle rispettive amministrazioni.

TABELLA DELLE SEDI DEI COMPLESSI SCOLASTICI PER CIECHI E DEI POSTI DI RUOLO SPECIALE DEI DIRETTORI AD ESSI PREPOSTI

Assisi	N.	1
Cagliari	»	1
Catania	»	1
Firenze	»	1
Genova	»	1
Lecce	»	1
Milano	»	1
Napoli « Colosimo »	»	1
Napoli « Martuscelli »	»	1
Padova (Reparto educazione e istruzione)	»	1
Palermo	»	1
Reggio Emilia	»	1
Roma-scuola di metodo	»	1
Torino	»	1
Trieste	»	1